

COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

*Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 18.06.2014
Modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 06.07.2015
Modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 29.07.2016
Modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 29.03.2017
Modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 30.03.2019
Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 23.05.2020
Modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 19.06.2021
Modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 28.04.2023
Modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 26.05.2025*

Sommario

CAPO I – IUC – imposta unica comunale

- Art. 1 – Istituzione della imposta unica comunale sugli immobili
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Obbligo di dichiarazione
- Art. 4 – Gestione della IUC
- Art. 5 - Liquidazione e accertamento
- Art. 6 – Sanzioni
- Art. 7 – Rimborsi
- Art. 8 – Interessi
- Art. 9 - Funzionario responsabile
- Art. 10 – Importi minimo di versamento e arrotondamenti
- Art. 11 – Termine di adozione tariffe e aliquote
- Art. 12 – Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

~~CAPO II – IMU – imposta municipale propria~~

- ~~Art. 13 – Istituzione dell’IMU –~~
- ~~Art. 14 – Presupposto dell’imposta –~~
- ~~Art. 15 – Soggetti passivi~~
- ~~Art. 16 – Base imponibile~~
- ~~Art. 17 – Determinazione delle aliquote e dell’imposta –~~
- ~~Art. 18 – Agevolazioni per terreni agricoli condotti direttamente da IAP e da coltivatori diretti~~
- ~~Art. 19 – Esenzioni –~~
- ~~Art. 20 – Riduzioni e detrazioni dall’imposta –~~
- ~~Art. 21 – Quota destinata allo Stato –~~
- ~~Art. 22 – Versamento –~~
- ~~Art. 22 bis – Incentivi~~
- ~~Art. 23 – Dichiarazione –~~

~~CAPO III – TASI – tributo per i servizi indivisibili~~

~~Art. 24 – Presupposto dell'imposta –~~

~~Art. 25 – Soggetti passivi~~

~~Art. 26 – Base imponibile~~

~~Art. 27 – Determinazione delle aliquote e dell'imposta –~~

~~Art. 28 – Detrazioni –~~

~~Art. 29 – Esenzioni di Legge –~~

~~Art. 30 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni –~~

~~Art. 31 – Individuazione dei servizi indivisibili con relativi costi coperti con il gettito Tasi. –~~

~~Art. 32 – Versamento –~~

~~Art. 32 bis – Incentivi~~

~~Art. 33 – Dichiarazione –~~

CAPO IV – TARI – taxa sui rifiuti

Art. 34 - Istituzione della TARI

Art. 35 - Gestione dei rifiuti e loro assimilazione

Art. 36 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 37 - Soggetti passivi

Art. 38 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 39 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 40 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 41 - Superficie degli immobili

Art. 42 - Costo di gestione

Art. 43 - Determinazione della tariffa

Art. 44 - Articolazione della tariffa

Art. 45 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

Art. 46 - Tariffa per le utenze domestiche

Art. 47 - Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 48 - Tariffa giornaliera

Art. 49 - Tributo provinciale

Art. 50 - Riduzioni tariffarie

Art. 51 - Riduzioni per il recupero

Art. 52 - Riduzioni per utenti fuori zona di raccolta e servizio irregolare

Art. 53 - Agevolazioni

Art. 54 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 55 - Versamento

Art. 56 - Dichiarazione

Art. 57 – Arera

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

all. B: Disposizioni Arera

CAPO I – IUC – Imposta unica comunale

Art. 1 - Istituzione dell'imposta unica comunale (IUC)

1. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bienno dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 4.
4. Il Consiglio comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
5. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Bienno relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree

assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 4 – Gestione della IUC

1. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Nel caso di appalto della gestione il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

4. Le funzioni di cui al comma 3 sono conferite ai dipendenti dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

5. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 5 - Liquidazione e accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato

all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Le somme liquidate o accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine stabilito dagli atti stessi, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante una delle diverse forme previste dall'ordinamento vigente. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 6 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Oltre alle cause di non punibilità previste dallo articolo 6 del D. Lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

8. Nel caso di adempimento tardivo ma spontaneo, effettuato oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13.

Art. 7 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento.

Art. 8 – Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento.

Art. 9 - Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai sensi del comma 1091 della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) la Giunta Comunale stabilisce annualmente la quota destinata a trattamento accessorio quale incentivo economico per l'attività di accertamento.

Art. 10 – Importi minimo di versamento e arrotondamenti

1. Non sono effettuati versamenti né rimborsi quando l'importo risulta non superiore ad €. 5,00. Nel caso di versamento in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti e per le liquidazioni.

2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11 – Termine di adozione tariffe e aliquote

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 12 – Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

CAPO II – IMU – Imposta municipale propria

IMPOSTA SOSTITUITA DAL 01.01.2020 DALLA NUOVA IMU
DI CUI ALLA LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019

CAPO III – TASI – Tributo per i servizi indivisibili

TASSA ABOLITA DAL 01.01.2020
DALLA LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019

CAPO IV – TARI – Tassa sui rifiuti

Articolo 34 - Istituzione della tassa rifiuti (TARI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e' istituita nel Comune di Bienno la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 35 – Gestione dei rifiuti e loro assimilazione

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Soppresso

Art. 36 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, i manufatti che fanno volumetria, così che per la costruzione dei quali è necessario il preventivo rilascio di un provvedimento amministrativo comunale, risultando comunque il tributo applicabile anche per i fabbricati abusivi, colpendo l'obbligazione tributaria la situazione di fatto. Sono da considerarsi locali le tettoie.

b) aree scoperte, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, non aventi carattere accessorio o pertinenziale di locali tassati, posto che queste non sono suscettibili in via ordinaria di produrre rifiuti urbani o assimilati.

Per le aree scoperte la presunzione opera unicamente per quelle ove di regola si producono rifiuti, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge l'attività principale del contribuente atta a produrre autonomamente e apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali coperti o ad attività complementari.

Si ritengono rilevanti le aree scoperte utilizzate nello stesso modo di quelle coperte, quali ad esempio:

- le aree destinate alla vendita o alla somministrazione, i campeggi e le aree di sosta dei camper, i distributori di carburante, gli stabilimenti balneari, le aree di sosta attrezzate, le aree di carico e scarico, le aree di divertimento, i punti di ristoro all'aperto, i parcheggi a pagamento, i depositi a movimentazione ordinaria, tutte le superfici che abbiano una destinazione specifica a servizio dell'attività;

c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi. Restano soggette alla tassa le aree scoperte operative delle utenze non domestiche già indicate nella lettera b) del presente articolo;

- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Pertanto sono soggetti alla tassa i locali tenuti a disposizione anche se normalmente vuoti e chiusi ma comunque utilizzabili.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 37 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pertanto da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Qualora l'utilizzo si protragga per più di una annualità, anche per le occupazioni di cui all'art. 50 comma 1, il tributo deve essere versato o richiesto all'utilizzatore.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 38 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) i locali ed aree, compresi quelli a destinati a civile abitazione con relative pertinenze che risultino non immediatamente utilizzabili, vuoti e chiusi, pertanto privi di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di energia elettrica, calore, gas, che risultino quindi vuoti e in obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata nel corso dell'anno. E' possibile per il contribuente autocertificare detta situazione.

b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo in cui si svolgono i lavori;

c) locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del gestore del servizio;

d) le aree scoperte non presidiate, se non via eccezionale, dall'uomo, quali ad esempio:

- aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, aree in stato di abbandono, le aree a verde, le superfici destinate ad attività competitive o ginniche, le aree adibite in via esclusiva al transito, i depositi a movimentazione sporadica, i parcheggi non a pagamento.

2. Le circostanze di cui ai periodi precedenti comportano la non assoggettabilità alla tassa a condizione che siano:

- indicate nella denuncia originaria o di variazione;

- riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili;

- riscontrabili da idonea documentazione reperibile d'ufficio o fornita, anche su richiesta, dal contribuente.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. Resta fermo il potere accertativo a parte del Comune anche per gli anni precedenti.

Art. 39 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 38.

Art. 40 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto o da porzioni di reparto di lavorazione, porzioni rilevabili dalla presenza di impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni e dai magazzini di cui al successivo comma 2. Sono al contrario soggette a tassazione tutte le restanti superfici, anche se facenti parte di un unico locale, come i locali destinati ad ufficio, magazzino diverso da quello di cui al comma 2, mensa, spogliatoio,

servizi in genere, aree non adibite in via esclusiva al transito, e comunque tutte le superfici non escluse.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati (o dallo stesso derivanti) dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni.

3. Le circostanze di cui ai periodi precedenti comportano l'esclusione dal tributo a condizione che siano:

- indicate nella denuncia originaria o di variazione, indicando il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER.
- riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, in particolare, nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo;
- riscontrabili da idonea documentazione reperibile d'ufficio o fornita, anche su richiesta, dal contribuente, dalla quale si evinca oltretutto che lo smaltimento è avvenuto presso imprese abilitate.

Art. 41 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire

alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 42 – Costo di gestione

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

4. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio e portata in detrazione ai relativi costi.

Art. 43 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio sono aggiunti i costi operativi di gestione sostenuti direttamente dal Comune inerenti le fasi del servizio da esso espletate.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 44 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica prevista dall'art. 4, comma 2, DPR 158/1999 e dal comma 658 della Legge 147/2013 attraverso l'abbattimento o il rimborso di una percentuale della parte variabile della tariffa. La modalità di ripartizione tra le due categorie è stabilita nel piano finanziario.
4. Al termine dell'anno d'imposta si procede alla verifica degli svuotamenti del rifiuto indifferenziato effettuati per ogni utenza. Il Consiglio Comunale definisce con delibera tariffaria il numero minimo di svuotamenti inclusi nella quota fissa per ciascuna tipologia di utenza, superato il quale si provvede ad addebitare al contribuente una quota per ogni svuotamento in eccesso. Con la medesima delibera si stabilisce il costo di ogni svuotamento in eccesso;

Art. 45 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione delle superfici. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore dei locali.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, le variazioni delle condizioni di tassabilità decorrono dall'anno successivo l'evento ad eccezione di quelle imputabili al cambio di destinazione d'uso, variazione della superficie tassabile, errore materiale del contribuente, che producono i loro effetti:
 - a. dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione delle superfici se le variazioni comportano un aumento della tassa;
 - b. dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di variazione se le variazioni comportano una diminuzione della tassa.

Art. 46 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2. all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, prendendo a riferimento il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose, salvo che espressamente non sia riportato nella delibera di approvazione delle tariffe un coefficiente in misura superiore.
3. Il numero componenti il nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo della tariffa è quello risultante, per le persone fisiche residenti, dalle iscrizioni anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno a cui le tariffe si riferiscono, salvo un numero maggiore di componenti presenti dichiarati o accertati; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il numero componenti il nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo della tassa annuale dovuta dagli utenti è quello risultante, per le persone fisiche residenti, dalle iscrizioni anagrafiche alla data del 1° giorno del mese antecedente la data di approvazione del ruolo dell'anno a cui il ruolo si riferisce, salvo un numero maggiore di componenti presenti dichiarati o accertati; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare e successive la data del 1° giorno del mese antecedente la data di approvazione del ruolo hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tassa, dal primo gennaio dell'anno successivo.

4. Devono essere dichiarate dalla famiglia per cui svolgono servizio e quindi aggiunte al numero di componenti il nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo della tariffa le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad esempio le colf e le badanti.

5. Per le abitazioni occupate da persone non iscritte all'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di Bienno, da persone iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione dai residenti e per gli immobili non utilizzati ma utilizzabili di cui all'art. 36 comma 4 del presente regolamento, il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:

SUPERFICIE DELL'UNITA' IMMOBILIARE	NUMERO PERSONE CORRISPONDENTI
Da 000 a 069	1
Da 070 a 099	2
Da 100 a 129	3
Da 130 a 169	4
Da 170 a 199	5
Da 200 a oltre	6

6. Non entrano a far parte della "superficie dell'unità immobiliare" al fine della determinazione del numero di persone corrispondenti, le superfici delle pertinenze indicate separatamente in dichiarazione. Nell'applicazione della tariffa alle stesse vengono imputate un numero di persone uguali a quelle assegnate all'abitazione.

7. Ai locali tenuti a disposizione e di fatto non utilizzati ma comunque utilizzabili di cui all'art. 36 comma 4 del presente regolamento si applica, considerata la presunzione di minore produzione di rifiuti, solo la parte fissa della tariffa.

8. Il numero componenti il nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo della tariffa alle cantine o le autorimesse, qualora rientranti nella categoria delle utenze domestiche e se posseduti o detenuti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, è quello risultante dall'applicazione della tabella di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Sono considerate utenze domestiche quelle destinate a bed and breakfast. Il numero componenti il nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo della tariffa è quello risultante dall'applicazione della tabella di cui al comma 5 del presente articolo. Si applica la riduzione di cui all'art. 50 comma 1 lettera a).

10. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

11. Il numero minimo di svuotamenti inclusi nella quota fissa ed il costo di ogni svuotamento eccedente detto numero minimo sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 47 -Tariffa per le utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato nella delibera di approvazione delle tariffe un coefficiente in misura superiore.

Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale.

Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del soggetto attivo, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.

I locali tassabili delle attività produttive industriali, escluse dall'applicazione della Tari ai sensi della nuova definizione di rifiuto urbano sulla base dell'Allegato L-quater e L-quinqies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, sono classificati sulla base delle tipologie tariffarie previste dal DPR 158/99 per la corrispondente destinazione d'uso o in base ad analogia come di seguito indicato:

Viene attribuita per analogia la categoria 4 alle seguenti attività:

- magazzino senza vendita diretta al pubblico, come ad esempio quelli utilizzati da rappresentanti o agenti di commercio;
- magazzini non funzionalmente collegati con il processo produttivo della attività industriali;
- locali per deposito automezzi (box) per l'attività di autotrasporto e autonoleggio
- locali utilizzati esclusivamente come deposito in cui non vi sia accesso al pubblico e all'interno dei quali non siano svolte lavorazioni. (esempio magazzini per il deposito di materiale edile). Detti locali devono essere gli unici occupati dalla Ditta nel Comune e pertanto non devono essere pertinenziali di altri locali già tassati o tassabili in altre categorie.
- locali tenuti a disposizione e di fatto non utilizzati ma comunque utilizzabili di cui all'art. 36 comma 4 del presente regolamento;

Viene attribuita per analogia la categoria 8 alle seguenti attività:

- palestre;
- centri estetici;

Viene attribuita per analogia la categoria 15 alle seguenti attività:

- lavorazioni artigianali di trasformazione di beni per conto terzi;
- pizzerie da asporto;
- industriali produttive (categoria 14) in quanto categoria disapplicata dal D.Lgs 116/2020 dal 01.01.2021.
- Spogliatoi e servizi igienici delle attività industriali;

Viene attribuita per analogia la categoria 16 alle seguenti attività:

- mense;

Viene attribuita per analogia la categoria 21 alle seguenti attività:

locali utilizzati esclusivamente come sala giochi.

2. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale, anche se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici nelle quali si svolge attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate annualmente dal Comune.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. Non si rendono applicabili a dette superfici le riduzioni previste dall'articolo 50 comma 1.

4. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza, salvo che espressamente non sia riportato nella delibera di approvazione delle tariffe un coefficiente in misura superiore.

5. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza, salvo che espressamente non sia riportato nella delibera di approvazione delle tariffe un coefficiente in misura superiore.

6. Ai locali tenuti a disposizione e di fatto non utilizzati ma comunque utilizzabili di cui all'art. 36 comma 4 del presente regolamento si applica, considerata la presunzione di minore produzione di rifiuti, solo la parte fissa della tariffa.

7. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e successivi, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

8. Il numero minimo di svuotamenti inclusi nella quota fissa ed il costo di ogni svuotamento eccedente detto numero minimo sono determinati nella delibera tariffaria;

Art. 48 – Tariffa giornaliera

1. Fermo restando le disposizioni in materia di canone di concessione dei mercati previsto dalla legge 160/2019, ai sensi del comma 838 dell'articolo 1, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente (anche non ricorrentemente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la TARI in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e per tipologia qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7. Per i venditori ambulanti e del mercato settimanale vengono utilizzate come base di calcolo le stesse tariffe deliberate per le utenze non domestiche di cui all'art. 15 del presente regolamento.

8. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni, le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento ad eccezione di quelle previste per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche ad uso stagionale o non continuativo.

9. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

49 - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 50 - Riduzioni tariffarie

1. La TARI è ridotta del 30% alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 gg.
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

2. Per i residenti la riduzione è applicabile solo se il contribuente risulta già intestatario di una utenza domestica per la quale viene corrisposto il tributo e l'unità immobiliare per la quale è richiesta la riduzione è diversa da quella di residenza.

Per coloro che trasferiscono la residenza in altro comune le condizioni di cui al punto a) devono essere sempre comprovate dalle risultanze dell'Anagrafe della Popolazione Residente. Pertanto, sino ad avvenuta cancellazione dalla stessa, le riduzioni, benché dichiarate, non sono applicate. Per coloro che trasferiscono la residenza all'estero la prova è data anche dalla contestuale iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune di Bienno. Tali condizioni devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione la quale dovrà contenere inoltre la dichiarazione di non voler cedere l'unità abitativa, lasciata a disposizione, in locazione od in comodato.

3. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto, in quest'ultimo caso, dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione. Le riduzioni sono applicabili anche alla tassa calcolata ai sensi dell'articolo 52 comma 2.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1 lettera a), b) e c); in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste dal presente regolamento per l'omessa denuncia di variazione.

5. Alle utenze domestiche sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. A tal fine agli utenti che dimostrino il possesso di un bio-composter e di aver auto smaltito la frazione organica, si applica, a consuntivo, un contributo a parziale rimborso del tributo pari al massimo al 15% della parte variabile della tariffa. La percentuale di riduzione è stabilita annualmente in base alle disponibilità di bilancio e fissata nella delibera tariffaria. Per le modalità di richiesta del contributo si rimanda alla delibera di Giunta Comunale n. 83 del 13.07.2009;

6. Per le utenze domestiche e non domestiche potranno essere stabilite riduzioni per la raccolta differenziata. Le modalità di assegnazione ed erogazione dei valori premianti saranno stabilite con apposita delibera dalla Giunta Comunale e, le riduzioni stabilite annualmente in base alle disponibilità di bilancio, verranno fissate nella delibera tariffaria.

Art. 51 - Riduzioni per il riciclo

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (opzionale), con decorrenza immediata (o dall'anno successivo).
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
6. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
7. La riduzione per avvio al recupero di cui al comma 1 relativa alla quota variabile per le utenze non domestiche che hanno comunicato l'uscita dal pubblico servizio, opera sull'intera quota variabile solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata comprovato l'avvenuto avvio al recupero

di tutti i rifiuti prodotti dall'impresa mediante attestazione rilasciata dal gestore terzo entro il 30 giugno dell'anno successivo. In assenza dell'avvenuta presentazione comprovante quanto richiesto si procederà al recupero dell'intera quota variabile calcolata sulla base del metodo tariffario adottato mediante i coefficienti Kd ovvero mediante gli svuotamenti minimi.

8. Per la riduzione di cui al comma 5) alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari). Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, ed il prodotto tra la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e la superficie assoggettata al tributo. Il rimborso non può essere superiore al 20 per cento della parte variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158 del 1999, dovute per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità riciclate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

Per riduzione si intende il rimborso a consuntivo della quota spettante.

Art. 52 - Riduzioni per utenti fuori zona di raccolta e servizio irregolare

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato in regime di privativa, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le modalità di raccolta, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento del servizio di nettezza urbana adottato dal Comune di Bienno.

2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa per i locali e le aree situati ad una distanza di oltre 500 metri dal limite della zona in cui il servizio viene effettivamente espletato. Detta situazione deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione.

3. Gli occupanti o detentori di insediamenti situati fuori dall'area di raccolta definita nel Regolamento del servizio di nettezza urbana sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta, conferendo i rifiuti nei contenitori o nei punti di raccolta più prossimi all'insediamento. La distanza sopraindicata è determinata in base al più breve percorso stradale o pedonale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita a partire dall'esterno della propria superficie detenuta.

4. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 53 – Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dal tributo ed alle riduzioni già previste dal presente Regolamento, si applicano le esenzioni e riduzioni di seguito indicate che:

- a. sono esonerate dal tributo le abitazioni principali e relative pertinenze occupate, dai soggetti iscritti nell'elenco, delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è concesso in base a richiesta dell'ufficio servizi sociali del Comune, ove siano attestate le circostanze che giustificano l'esonero;
- b. sono esentati dal tributo, in quanto ritenuti di estrema utilità sociale, gli immobili utilizzati da o per le seguenti attività:
 - i locali utilizzati dall'Ente Morale Scuola dell'Infanzia Santa Geltrude Comensoli, compreso il micro asilo,
 - gli uffici e magazzini comunali,
 - il centro anziani ubicato in locali di proprietà comunale;
 - gli ambulatori medici pubblici,
 - la fucina museo,
 - Museo Etnografico del Ferro (sostituisce fucina museo);
 - Ludoteca ex Fucina Comensoli;
 - Scuola di Forgiatura ex Fucina Franzoni
 - il mulino museo di Via Glere,
 - la biblioteca comunale,
 - la palestra comunale,
 - la casa museo Madre Geltrude Comensoli,
 - l'immobile Simoni Fe' con l'esclusione dell'Ufficio Postale,
 - le associazioni sportive, quali ad esempio calcio, pallacanestro, pallavolo, sci, caccia e pesca e altre presenti sul territorio comunale,
 - il Corpo bandistico musicale e Coro,
 - per lo svolgimento della propria attività dalla Biennese Cooperativa Sociale, dalle Cooperative La Fontana di Piazza, Trapezio, dall'Associazione Igiene Mentale, Il Torrente Onlus,
 - la Pro Loco, Bienno Turismo, Bienno Eventi, Mostra Mercato, Gruppo Campolungo,
 - la Casa Parrocchia,
 - il Cinema Teatro dell'Oratorio,
 - l'Associazione Combattenti e reduci, l'Associazione Nazionale Alpini, altre associazioni d'arma,
 - la Scuola Bottega,
 - tutti i locali e le aree utilizzate per la Mostra Mercato autorizzate dal comitato organizzatore, Fiera del Cavallo e altre manifestazioni soggette anche a tributo giornaliero di cui all'art. 17, organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale ad eccezione di locali ed aree scoperte utilizzati per i punti di ristoro o mense che non praticano la raccolta differenziata,
 - gli spogliatoi del centro sportivo di Via Caduti del Lavoro,
 - i luoghi di culto,
 - la casa degli artisti e i fabbricati concessi in uso gratuito per tutto l'anno all'amministrazione comunale nell'ambito delle proprie iniziative,
 - l'area di sosta dei camper di proprietà comunale ubicata in Via Prati se gestita direttamente dal Comune o da una associazione già citata nel presente elenco,
 - i locali utilizzati dall'associazione Amici di Caterina Comensoli,
 - alla R.S.A. gestita dalla Fondazione ONLUS "Villa Mons. Damiano Zani" sarà riconosciuta una riduzione di €. 2.000,00 all'anno a titolo di parziale esenzione,
 - i locali utilizzati dalla Scuola Materna Maria Bambina del Borgo di Prestine.

- c. Per favorire lo sviluppo del centro storico ed evitare che molte realtà commerciali attualmente presenti possano trasferirsi in altre zone, sono esentate per cinque anni, a decorrere dalla data di inizio occupazione, considerando già il periodo in cui le utenze erano soggette a tarsu, tutte le nuove utenze non domestiche a carattere continuativo e non temporaneo o stagionale che si insedieranno nel centro storico, con esclusione di quelle derivanti da variazione di denominazione sociale, mentre sono ridotte sino ad un massimo del 30% le tariffe applicate alle utenze non domestiche ubicate attualmente nel centro storico con esclusione delle scuole. Il centro storico è quello delimitato nel Piano Regolatore Generale e inteso per Via Fantoni ai numeri civici pari e dispari. La percentuale di riduzione è stabilita annualmente in base alle disponibilità di bilancio e fissata nella delibera tariffaria.
- c.bis Per favorire lo sviluppo del centro storico del Borgo di Prestine e incentivare l'apertura di nuove attività commerciali, sono esentate per cinque anni, a decorrere dalla data di inizio occupazione, tutte le nuove utenze non domestiche a carattere continuativo e non temporaneo o stagionale che si insedieranno nel centro storico del Borgo di Prestine identificato con Via Crocedomini, Via San Marco, Via Castello di Prestine e Via Ripa di Prestine, con esclusione di quelle derivanti da variazione di denominazione sociale. La percentuale di riduzione è stabilita annualmente in base alle disponibilità di bilancio e fissata nella delibera tariffaria.
- d. Sono esentate dal pagamento del tributo le persone domiciliate presso le R.S.A. (ex case di riposo). L'esenzione decorre dal giorno di presentazione al Comune del certificato rilasciato dalla Residenza Sanitaria ospitante e cessa nel giorno di dimissioni dalla struttura.
- e. Per supportare le utenze nei momenti di congiuntura economica negativa possono essere stabilite riduzioni di tariffa che tengano in considerazione le tariffe ordinarie applicate, eventuali riduzioni già applicate alle utenze e le risorse a disposizione. La somma effettiva potrà essere stabilita annualmente in base alle disponibilità di bilancio e, unitamente alle riduzioni ed alla tipologia di utenze da supportare, sono fissate nella delibera tariffaria o con successiva delibera di Giunta Comunale.
- f. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Resta fermo l'obbligo del versamento del tributo provinciale a favore della Provincia da parte del Comune.
- g. Alle utenze non domestiche ubicate in vie o piazze interessate da lavori od opere pubbliche sono assicurate riduzioni per il disagio economico procurato dovuto alla difficoltà di accesso della clientela ai negozi. A tal fine agli utenti interessati sarà erogato un contributo a rimborso, per i mesi in cui si sono svolti i lavori, pari al massimo al 100% della tassa rifiuti pagata. La percentuale di riduzione è stabilita annualmente in base alla disponibilità di bilancio e fissata con successiva delibera di giunta.
- h. gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici, le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata

Art. 54 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 55 - Versamento

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Considerata la data di approvazione del presente regolamento nonché in generale del bilancio di previsione e delle tariffe annuali e la necessità di

incassare la Tari entro il termine dell'anno di competenza, il versamento deve essere effettuato in due rate la prima scadente il 16 settembre e la seconda il 16 novembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno.

Per i contribuenti che eccedono il numero minimo annuo di svuotamenti sarà richiesto il versamento a saldo con una terza rata.

2. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

3. Il Comune può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per particolari situazioni di emergenza o necessità;

Art. 56 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione delle aree e dei locali assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere i dati identificativi del soggetto passivo (dati anagrafici delle persone fisiche o giuridiche intestatari dell'utenza e dei loro rappresentanti legali), i dati identificativi del proprietario dell'unità immobiliare, l'ubicazione dell'utenza con numero civico dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente, la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza, gli identificativi catastali, la superficie delle unità immobiliari dichiarate, per le utenze domestiche il numero di componenti il nucleo familiare, per le utenze non domestiche la categoria relativa all'attività esercitata.

Dovranno inoltre essere indicate le condizioni che possono portare a esenzioni, riduzioni, esclusioni dalla tassa ai sensi del presente Regolamento.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso l'utente è tenuto a denunciare, entro il termine di cui al comma 1, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree che comporti un diverso ammontare del tributo o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati per le utenze domestiche, dal rappresentante legale o negoziale per le utenze non domestiche, dal gestore dei servizi in comune per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente agli uffici comunali che rilasciano apposita ricevuta, oppure è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R e si considera presentata il giorno di spedizione, riscontrabile dal timbro postale oppure ancora inviata in via telematica con posta certificata.

7. Gli uffici del comune o dell'unione di comuni, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché nel caso di variazioni anagrafiche, di residenza, ecc., oltre a trasmettere copia delle stesse all'Ufficio Tributi, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia ai fini dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento, fermo restando l'obbligo dell'adempimento da parte dell'utente, anche in assenza di detto invito esplicito.

Art. 57 – Arera

Con decorrenza 01.01.2023 vengono rese parti integranti al presente regolamento le prescrizioni contenute nella Deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ("Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – TQRIF), per quanto indicato negli obblighi di servizio dello schema regolatorio I (appendice I) in particolare dal titolo II, III e V che sostituiscono i

medesimi contenuti del presente regolamento nelle parti in cui dette prescrizioni non siano in contrasto con la normativa tributaria. Vedasi Allegato B al Regolamento

COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia

Allegato A al regolamento IUC (Capo IV TARI – Tassa sui rifiuti -)

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

	Utenze non domestiche - Comuni fino a 5.000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione disapplicato dal 01.01.2021
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia

Allegato B al regolamento IUC (Capo IV TARI – Tassa sui rifiuti -)

ESTRATTO DAL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)

Obblighi di servizio previsti per Schema regolatorio I (Appendice 1):

- Modalità di attivazione del servizio di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7;
- Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all'Articolo 10 e all'Articolo 11;
- Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 13, all'Articolo 17 e all'Articolo 18;
- Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3)

Titolo II ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 6 *Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani*

6.1 La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online* di cui all'Articolo 19, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile *online*.

6.2 È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere nelle gestioni in tariffazione puntuale un termine per la presentazione della richiesta di attivazione del servizio più stringente rispetto a quanto previsto dal precedente comma 6.1, ma comunque non inferiore a trenta (30) giorni solari.

6.3 Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
- per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:

- per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

6.4 Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta di cui al successivo Articolo 9, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio, di cui all'Articolo 5 del presente provvedimento.

6.5 Le informazioni di cui al precedente comma 6.4 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

Articolo 7 Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio

7.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.

7.2 Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

Articolo 10 Modalità per la variazione o cessazione del servizio

10.1 Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite *e-mail* o mediante sportello fisico e *online* di cui all'Articolo 19, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile *online*.

10.2 In deroga a quanto disposto dal precedente comma 10.1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.

10.3 Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Articolo 11 *Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio*

11.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

11.2 Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 10.1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

11.3 Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 10.1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

11.4 In deroga a quanto disposto dal precedente comma 11.3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Titolo III RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Articolo 13 *Classificazione delle richieste scritte dell'utente*

13.1 Il gestore del servizio di cui agli Articoli 2.2, lettera a), e 2.4 adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

13.2 Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dal presente provvedimento.

Articolo 17 Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

17.1 Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile *online*, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi dell'utente: - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

17.2 È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 17.1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

17.3 Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 18 Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

18.1 Il gestore di cui agli Articoli 2.2, lettera a), e 2.4 è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

18.2 Con riferimento al reclamo scritto nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al precedente comma 18.1:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

18.3 Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al precedente comma 18.1, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

18.4 Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Titolo V MODALITÀ E PERIODICITÀ DI PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE E RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

Articolo 23 Termine per il pagamento

23.1 Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

23.2 Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

23.3 Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

Articolo 24 Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI

24.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

24.2 Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Articolo 25 Modalità e strumenti di pagamento in regime di tariffa corrispettiva

25.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.

25.2 Il gestore che applica la tariffa corrispettiva garantisce all'utente la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'utente medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento:

- a) versamento presso gli sportelli postali;
- b) versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
- c) domiciliazione bancaria o postale;
- d) carte di credito;
- e) assegni circolari o bancari.

25.3 È fatta salva la possibilità per il gestore di prevedere ulteriori modalità di pagamento definite in accordo con l'Ente territorialmente competente.

25.4 Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Articolo 26 Periodicità di riscossione

26.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

26.2 In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.

26.3 Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

26.4 Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

Articolo 27 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

27.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 26:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni. a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

27.2 Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

27.3 L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

27.4 La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

27.5 Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

27.6 Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 27.5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 27.1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Articolo 28 Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

28.1 Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 associato all'indicatore riportato al successivo comma 28.3

28.2 In deroga a quanto previsto dal precedente comma 28.1, lettera b), resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.